

CONVENZIONE




Tra

La Federazione Italiana Tennis Tavolo (di seguito: FITeT), con sede in Roma, Foro Italoico - Stadio Olimpico - Curva Nord - Codice Fiscale 05301810585, nella persona del Presidente pro tempore, Renato Di Napoli, domiciliato per la carica presso la sede legale della FITeT suddetta

e

I seguenti Enti di Promozione Sportiva (di seguito EPS):




1. CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (CSEN) con sede in Roma, Cap. 00191 - Via L. Bodio 57 - Codice Fiscale 80192090589, nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,
2. L'ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT (AICS) con sede in Roma, Via Barberini, 68 - Codice Fiscale 80237550589, nella persona del Presidente pro tempore, On. Bruno Molea, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto
3. ATTIVITÀ SPORTIVE CONFEDERATE (A.S.C) con sede in Roma Via Reno, 30-Partita I.V.A. 09003401008 - Codice Fiscale: 97644950012 nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Luca Stevanato, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto
4. CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI) con sede in Roma Via della Conciliazione, 1 - CF: 80059280588, nella persona del Presidente pro tempore, Dott. Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto
5. MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE (MSP Italia): con sede in Roma, Viale Giulio Agricola, 115 - 00174 C.F. 96067200582 nella persona del Presidente pro tempore, Dott. Gian Francesco Lupattelli, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto
6. POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE (PGS) con sede in Roma in Via Nomentana, 175-00161 Roma- C.F. 80210550580, nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Ciro Bisogno, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto
7. ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO (ACSI) con sede in Roma, Via Montecatini 5 - Codice Fiscale 80185150580, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Antonino Viti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto.
8. ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT (OPES), con sede in Roma, Via Quasimodo, 129- 00144- CF: 96014760589, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Marco Perissa, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto
9. CNS LIBERTAS, con sede in Roma, Via Po, 22 00198-Roma- CF: 80238070587 nella persona del Presidente pro tempore Dott. Luigi Musacchia, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto.



10. CENTRI SPORTIVI AZIENDALI E INDUSTRIALI (CSA.In), con sede in Roma, Viale dell' Astronomia, 30- 00144 ROMA- CF: C.F. 96135840583, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Luigi Fortuna, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto
11. UNIONE SPORTIVA ACLI (US ACLI), con sede in Roma, - Via Giuseppe Marcora 18 - Cap. 00153- C.F.80215550585, nella persona del Presidente pro tempore, Dott. Damiano Lembo domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto"

premessi

- 1) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n°242/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- 2) che il CONI riconosce quali Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
- 3) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.
- 4) che la FITeT è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le delibere e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
- 5) che la Federazione Italiana Tennis Tavolo:
 - a. è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla ITTF (International Table Tennis Federation) ed alla ETTU (European Table Tennis Union);



- b. è l'unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività inerenti la pratica del Tennis Tavolo;
- c. persegue come obiettivi primari lo sviluppo delle attività sia agonistiche che promozionali e sia a livello nazionale che internazionale del Tennis Tavolo in ogni sua forma ed in ogni fascia di età secondo gli indirizzi emanati dal CONI. Inoltre, scopi statutari della FITeT sono la formazione e l'aggiornamento degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sociali e la selezione e preparazione della Squadra Nazionale in rappresentanza dell'Italia presso i campionati internazionali e mondiali;

6) che i suddetti EPS:


- sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI;
- sono riconosciuti altresì dal Ministero degli Interni e/o iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- sono riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica quali Enti accreditati per la formazione del personale della scuola.

7) che gli EPS, in accordo al REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28.10.2014, promuovono e organizzano attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

8) che la Federazione Italiana Tennis Tavolo e i suddetti Enti di Promozione Sportiva, di seguito denominate "le Parti", condividono:

- a. il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- b. la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- c. la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue:



The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names, representing the parties to the agreement.

Articolo I – Norme generali


- 1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina sportiva del Tennis Tavolo, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.
- 1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:
- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, ecc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
 - per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
 - per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
 - per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del Tennis Tavolo attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
- 1.3 Le Parti s'impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.
- 1.4 Le Parti si impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo 1 – Assicurazione e tutela sanitaria

- 1.1 Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate e analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo 2 – Rapporti di collaborazione

- 2.1 I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle Parti e dei loro tesserati.

The image shows a series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, each representing a different party or representative involved in the agreement. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, flowing cursive.

2.2 Le Parti disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti, le attività organizzative e la partecipazione dei propri tesserati con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.

2.4 Gli eventuali accordi a livello periferico, per essere effettivi, devono essere inviati, per opportuna conoscenza, al livello nazionale; in assenza di osservazioni e rilievi motivati entro 30 giorni dal ricevimento, la ratifica è ritenuta automatica.

Articolo 3 – Affiliazione e tesseramento

3.1 Al fine di definire con maggiore precisione gli ambiti di potenziale intervento per perseguire gli obiettivi prefissati le Parti, sia a livello nazionale che territoriale, s'impegnano all'inizio di ciascuna stagione agonistica, nel rispetto delle normative vigenti e inerenti la privacy, a scambiarsi informazioni circa la mappatura, geografica e numerica, delle rispettive realtà associative.

3.2 Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FITET che al solo EPS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento"

3.3 Per quanto riguarda l'eventuale affiliazione alla FITET, le Società Sportive degli EPS se in possesso dei requisiti statuari previsti, potranno essere affiliate pagando, solo per il primo anno, la quota annua scontata del 50% previo invio alla FITET dell'attestazione di affiliazione all'EPS. Lo stesso dicasi in caso di affiliazione di società FITET agli EPS.

Articolo 4 – Eventuali altre modalità partecipative


4.1 In alternativa all'affiliazione, le società Sportive affiliate agli EPS che non presentano i requisiti statuari previsti, potranno aderire ai programmi sportivi amatoriali e/o promozionali della FITET attraverso la procedura di "aggregazione" secondo le procedure di volta in volta previste dai regolamenti federali.

4.2 Ai tesserati delle società EPS aggregate alla FITET potrà essere rilasciata, se richiesta e secondo le procedure di volta in volta previste dai regolamenti federali, una specifica "tessera amatoriale" per mezzo della quale potranno partecipare alle attività amatoriali e/o promozionali organizzate dalla FITET.

4.3 Le forme di partecipazione di cui ai commi precedenti entrano in vigore a conclusione del processo di approvazione delle modifiche statuarie in corso di elaborazione da parte della FITET e sempre che le stesse siano previste nel nuovo testo.

Articolo 5 – Attività sportiva

5.1 I termini "Campionato Italiano" e "Campione Italiano" (individuale o a squadre) per tutte le categorie e, in riferimento all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri), possono essere utilizzati esclusivamente dalla Federazione Italiana Tennis Tavolo; gli EPS



possono utilizzare i termini "Campionato Nazionale...." e "Rappresentativa Nazionale".

5.2 In tutte le manifestazioni gli EPS s'impegnano ad applicare le regole tecniche di gioco emanate dalla FITeT.

5.3 Gli EPS possono organizzare manifestazioni agonistiche (Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali degli Enti). In questo caso è consentita la partecipazione di tesserati FITeT esclusivamente nel caso del tesseramento degli stessi anche agli EPS.


5.4 La FITeT garantisce, se richiesto dagli EPS, il Servizio di Gestione Tecnica degli eventi. Le spese necessarie all'organizzazione e gestione dell'evento (giudici di gara, segreteria tecnica, ecc.) saranno a carico degli organizzatori e secondo le tabelle previste dalla FITeT.

5.5 A inizio di ogni stagione sportiva, e comunque entro e non oltre il 15 luglio di ciascun anno, gli Organi Nazionali della FITeT comunicano agli EPS, non appena stabilite, due date del proprio Calendario Nazionale, libere da altri eventi ufficiali, all'interno delle quali gli EPS potranno inserire i campionati nazionali di loro competenza evitando, dunque, che le stesse coincidano con altri eventi nazionali FITeT. A tal proposito gli EPS che decideranno di utilizzare una delle suddette date per lo svolgimento dei rispettivi campionati nazionali, sono tenute a dare specifica comunicazione alla FITeT entro il 30 ottobre di ogni anno affinché il calendario nazionale FITeT possa essere aggiornato - comprendendo gli eventi degli EPS - e pubblicizzato tra tutti gli affiliati/aggregati. Gli Organi territoriali della FITeT e degli EPS, ove possibile, procederanno con le medesime modalità. Rimane inteso, a tal proposito, che, nel rispetto del principio di reciprocità, anche gli organi nazionali e territoriali degli EPS s'impegnano ad aggiornare i propri calendari inserendo le date di svolgimento dei campionati italiani/regionali della FITeT.

5.6 Gli EPS s'impegnano a far partecipare delle proprie rappresentative al "Campionato Nazionale degli Enti di Promozione Sportiva", evento che la FITeT ospiterà annualmente all'interno dei propri Campionati Italiani di categoria. La FITeT e gli EPS concordano fin d'ora che la partecipazione degli atleti facenti parte delle rappresentative EPS sarà gratuita e che tutti i costi gestionali saranno a carico della FITeT (attrezzature di gioco, gestione gare e arbitri) eccezion fatta per i costi di partecipazione (viaggio, vitto e alloggio) che rimarranno a carico dei partecipanti. Le modalità di partecipazione e le regole di svolgimento verranno definite annualmente dalla FITeT.

5.7 La partecipazione degli atleti alle gare agonistiche e promozionali di Tennis Tavolo organizzate dalla FITeT, è disciplinata dal Regolamento Tecnico Nazionale e Internazionale, dalle norme federali, da tutte le norme di legge e del CONI che regolano il tesseramento e la partecipazione alle gare anche degli atleti stranieri (comunitari ed extracomunitari) ed è altresì subordinata ai Regolamenti Tecnico-Organizzativi specifici delle singole manifestazioni, cui gli EPS e la Società organizzatrice affiliata FITeT devono fare riferimento.

5.8 Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della



normativa tecnica della FITET in impianti di gioco e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla FITET.

Articolo 6 - Attività di Formazione e di Aggiornamento dei Quadri Tecnici e degli Ufficiali di Gara

6.1 La formazione dei quadri tecnici del Tennis Tavolo è di esclusiva competenza della FITET la quale, tuttavia, può, previo specifico accordo, avvalersi delle strutture centrali e/o periferiche, degli EPS per l'organizzazione dei corsi. In tal caso la FITET potrà prevedere la partecipazione di tesserati EPS ai propri corsi di formazione per tecnici sportivi di primo livello.

6.2 La FITET riconosca solo le qualifiche e i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme e i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

6.3 L'EPS, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi e attestati siano espressamente svolti in accordo con la FITET e nel rispetto delle normative federali.

6.4 La FITET, qualora le circostanze lo rendano possibile e previo specifico accordo tra le parti, concorda sulla opportunità di inserire all'interno dei propri corsi di formazione per "formatori Ufficiali di gara" dei tesserati degli EPS che abbiano già ottenuto la qualifica di Ufficiali di Gara FITET, affinché gli stessi, una volta ottenuta la qualifica abilitante possano provvedere, in sinergia con la Commissione Nazionale Arbitrale della FITET, a svolgere specifica attività di formazione nei corsi organizzati dagli EPS per Ufficiali di Gara. In tal caso, la FITET riconoscerà a coloro che hanno superato i suddetti corsi la qualifica FITET di Aspiranti Giudici Arbitri.


Articolo 7 - Iniziative culturali-sportive

7.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali-sportive, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

7.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 8 - Commissioni Paritetiche - Controversie

8.1 Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita a i vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva e altri aspetti concernenti l'attività sportiva e quella formativa, secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.



8.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 9 – Durata

9.1 La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.

9.2 Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

9.3 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.


Articolo 10 - Deposito

10.1 Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FITET e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dell'EPS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 7 comma 3.



La presente Convenzione si compone di n° 9 pagine.

Roma, 28 giugno 2017



Il Presidente CSEN
Francesco Proietti




Il Presidente della
Federazione Italiana Tennis Tavolo
Renato Di Napoli



Il Presidente AICS
Bruno Molea




Il Presidente ASC
Luca Stevanato




Il Presidente CSI


Vittorio Bosio




Il Presidente MSP Italia
Gian Francesco Lupattelli




Il Presidente PGS
Ciro Bisogno




Il Presidente ACSI
Antonino Viti



Il Presidente OPES
Marco Perissa




Il Presidente CNS LIBERTAS
Luigi Musacchia




A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Musacchia', written over a horizontal dotted line.

Il Presidente CSA.In
Luigi Fortuna



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Fortuna', written over a horizontal dotted line.

Il Presidente US ACLI
Damiano Lembo



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Damiano Lembo', written over a horizontal dotted line.